Parere dell'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione del Comune di Galliera Veneta

Il sottoscritto Revisore Unico, Dott. Gulino Emanuele, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n 07 del 28/04/2015 ;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio normativo 2013 / 2015 sottoscritto in data 15 novembre 2013;

Vista " l'ipotesi " del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Destinazione Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – Disciplina Economica Anno 2016, trasmesso per la prevista certificazione da parte del sottoscritto in qualità di "Organo di controllo interno";

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018;

Visto il D Lgs n 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D Lgs. n 165/2001;

Visti gli articoli 3 e 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006;

Visto l'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

Premesso

1) che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le Pubbliche Amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione;

2) che l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 prevede che l'Organo di Revisione effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo contratto collettivo nonché delle risorse ulteriori previste ai sensi degli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dell'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dell'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;

3) che in applicazione dell'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

4) che, come risulta dalla Relazione Illustrativa Tecnico-Finanziaria del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in data 22 11 2016, il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 nonché dagli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dall'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dall'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;

5) che le risorse decentrate sono previste nel capitolo 56/6 del bilancio 2016, ad eccezione degli importi previsti per le progressioni orizzontali che sono imputati agli specifici capitoli di spesa del personale;

Rilevato

a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Verificato nel dettaglio

- la procedura di attuazione della definizione del CCDI;
- il rispetto dei parametri previsti dall'art 40 del D Lgs 165/2001 così come rilevato dalla Relazione Illustrativa Tecnico-Finanziaria del Responsabile dell'Area Servizio Finanziari in data 22 11 2016;
- il rispetto della disposizione prevista dall'art 9, comma 2-bis, del D Lgs n 78/2010, cioè l'applicazione della decurtazione "permanente", la quale prevede che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art 9, comma 2-bis, del D L n 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come introdotto dall'art 1, comma 456, della Legge n 147/2013 - Legge di Stabilità 2014;
- il rispetto delle disposizioni previste dall'art 1, comma 236, della Legge n 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che:
    1) a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo per le risorse decentrate non può superare il corrispondente ammontare relativo all'anno 2015;
    2) una volta rispettato il primo vincolo, il fondo complessivamente costituito deve essere in ogni caso automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. Ai fini del calcolo della riduzione proporzionale del fondo in base alla diminuzione del personale in servizio, si è fatto riferimento alla Circolare R G S n 12/2011, con applicazione del metodo di calcolo della "semi-somma" , come già applicato per la disciplina di cui all'art 9, comma 2-bis, del D L n 78/2010 e s m i
- il rispetto del pareggio di bilancio:

Attesta

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL

Tutto ciò premesso

Il Revisore Unico,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE relativamente a quanto stabilito dall'articolo 40-bis del Decreto Legislativo n 165 del 30 03 2001

Galliera Veneta, 25 novembre 2016

Il Revisore Unico
(Dott. Gulino Emanuele)